



COMUNE di NOVARA

ORDINANZA N. 627

Prot. n. 42696 RI 10/2026

Novara, 01/07/2015

OGGETTO: ORDINANZA PER TAGLIO RAMI ED ALBERI SU PROPRIETÀ PRIVATE INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVARA (D.P.R. 753/80 – ART. 52 E 55 E 48 - 56)

IL SINDACO

VISTA la segnalazione pervenuta da RFI Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione di Torino in data 8/6/2015 prot. P/2015/2276, acquisita al Prot. n. 42586 R.I. 10/2016 del 01/07/2015 con la quale, in considerazione di quanto recentemente verificatosi per effetto di condizioni meteo avverse su alcune linee di giurisdizione, visti i potenziali gravi effetti sulla sicurezza e sulla regolarità del servizio ferroviario provocati dalla caduta di piante presenti su aree non di proprietà R.F.I. Spa ed adiacenti alle linee ferroviarie è stata richiesta l'emissione di ordinanza sindacale, contingibile e urgente, a carico dei proprietari dei terreni adiacenti e confinanti con la sede ferroviaria, per richiamare l'obbligo del taglio di rami e alberi, arbusti o delle siepi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, creando condizioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità, nonché interruzione di pubblico servizio;

VISTO l'art. 52 del D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei.... Omissis.....";

VISTO l'art. 55 del D.P.R. n. 753 dell'11/07/1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di 50 metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale omissis...";

CONSIDERATI i rischi potenziali di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

CONSIDERATO altresì che, visto l'approssimarsi della stagione estiva, ai fini della prevenzione incendi, si ritiene di estendere anche ai proprietari dei fondi agricoli confinanti con la sede ferroviaria il richiamo al divieto di dar fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, stabilito dagli artt. 48 e 56 del D.P.R. 753/80;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi compresi i proprietari dei fondi agricoli e la scrivente Amministrazione Comunale per le proprietà di competenza, relativamente alle disposizioni normative sopra citate, ai fini dell'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria previste agli artt. 52 e 55 del DPR 753/80;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 52- 55 e 48 e 56 del D.P.R. 753/80;

VISTA la Legge n. 689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni adiacenti e confinanti con la sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Novara, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere a verificare e a tagliare rami, alberi, arbusti o siepi che possano interferire con l'infrastruttura, eliminando i fattori di pericolo per la caduta di alberi e per incendi e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dai succitati articoli 52 e 55 del DPR 753/80.

Ai proprietari dei fondi agricoli confinanti con la sede ferroviaria **il DIVIETO** di dar fuoco alle stoppie e/o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie, nonché di realizzare depositi di materiali combustibili (cumuli di legname, paglia, fiene, ecc.) a meno di m. 20 dalla sede ferroviaria, nel rispetto di quanto stabilito dai succitati artt. 48 e 56 del D.P.R. 753/80.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3 e 5 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto (L. 6.12.1971 N. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 gg. dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199);

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/80 e s.m.i., fatti salvi e non pregiudicati i previsti adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito Internet comunale per tutto il periodo di validità, nonché di dare opportuna e adeguata informazione alla cittadinanza attraverso gli organi di stampa locali e l'affissione di manifesti su tutto il territorio comunale;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza, per opportuna e debita conoscenza a:
Prefetto di Novara – Provincia di Novara - Comando di Polizia Municipale – Servizi comunali: Verde Pubblico – Patrimonio - Governo del Territorio – U.R.P. – Commercio-Agricoltura - R.F.I – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Ferrovie Nord Spa – Confederazione Italiana Agricoltori di Novara - Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Novara - Unione Interprovinciale Agricoltori di Novara - A.N.A.S. Spa - Società Autostrada S.A.T.A.P. - Consorzio Irrigazione Est Sesia;

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Sito Internet comunale.

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento il Comando di Polizia Municipale e tutti i soggetti in possesso della qualifica di agente e/o Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Novara, li 01/07/2015

IL SINDACO
Dott. Andrea BALLARE'